

ORIGINALE



N. 5518 /04 Reg. Sent.

N. 1259/03 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -MILANO,
SEZ. II°, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n.1259/2003 proposto da "LEGAMBIENTE",
associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con
D.M. 16.3.1987 dal Ministero dell'Ambiente ai sensi della L.349/86
-in persona del suo Presidente Regionale dott. Andrea Poggio-
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Borasi ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in
Milano, via Visconti di Modrone, n.6;

CONTRO

il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, con sede in
Bormio, via Roma, n.3 -in persona del suo Presidente pro-tempore-
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro Bravo del Foro di
Sondrio e Adolfo Laviani ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del secondo, in Milano, via Olmetto, n.3;

E NEI CONFRONTI DI

1) "Società SCI- Santa Caterina Impianti s.p.a.", con sede in
Valfurva (SO) -in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore Confortola Bernardino- rappresentata e difesa dagli avv.ti
Antonio Muffati del Foro di Sondrio e Luca De Censi ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Milano, via Pattari, n.6;

2) "Montagne di Valfurva s.r.l." -in persona del suo legale rappresentante pro-tempore- Compagnoni Fabiana Michela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Muffati del Foro di Sondrio e Luca De Censi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Milano, via Pattari, n.6;

PER L'ANNULLAMENTO

dell'autorizzazione del n.1024 del 14.2.2003 del Presidente del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio, avente ad oggetto il progetto di variante ed adeguamento delle piste per lo sci alpino "Bucaneve" ed "Edelweiss", relative a strutture e servizi annessi in località Santa Caterina del Comune di Valfurva nonché di ogni atto connesso e conseguente all'autorizzazione;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di tutte le parti intimiate;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle relative difese;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il Cons. Concetta Anastasi e uditi gli avvocati come da relativo verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 15.4.2003 e depositato in data 12.5.2003, la ricorrente associazione, dopo aver premesso la

propria legittimazione ad agire, esponeva che, con l'impugnato provvedimento, era stata autorizzata una variante di piste per lo sci alpino in Comune di Valfurva, suscettibile di poter determinare un grave danno all'ambiente nonché un'irreparabile compromissione del territorio; in quanto consentirebbe, fra l'altro, l'abbattimento di circa 2300 alberi senza alcuna compensazione ambientale nonché scavi di notevoli dimensioni per la sagoma della pista, per costruire le reti tecnologiche e per le vasche.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1)violazione di legge per mancata e/o erronea e/o falsa applicazione della legge 740/35 istitutiva del Parco, il regolamento di applicazione n.1178 del 1951 e il D.P.R. 23.4.1977. Illogicità manifesta, nella parte in cui si autorizza l'abbattimento delle piante senza alcuna compensazione ambientale-carenza totale di istruttorie;

2)violazione della legge 740/35 istitutiva del Parco, del regolamento del Parco n.1178/51; illogicità manifesta, nella parte in cui si sostiene che gli interventi in progetto hanno posto attenzione al contenimento degli impatti, derivanti dalle necessità di adeguare le infrastrutture sciistiche del comprensorio per consentire le gare dei mondiali di sci 2005; errato presupposto-carenza totale di istruttoria;

3)violazione della legge n.740/35, istitutiva del Parco, del regolamento del Parco n.1178/51; errato e deviato presupposto.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con atto del 20.5.2003, si costituiva il Consorzio Parco, il quale, con successiva memoria del 28.5.2003, precisava che l'autorizzazione del Presidente del Parco Nazionale dello Stelvio del 14 febbraio 2003 n.1024 era stata adottata previa concertazione con tutte le amministrazioni interessate nonché a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio del 3 ottobre 2002 n.50, su conforme parere istruttorio del 12 febbraio 2003 del Dirigente del Comitato di Gestione per la Regione Lombardia.

Nel merito, contestava ogni singola censura svolta dall'Associazione ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con atto del 21.5.2003, si costituivano congiuntamente le controinteressate società e, con successiva memoria del 3.6.2003, premettevano che, in relazione ai medesimi lavori, erano altresì intervenuti:

- 1) il parere di compatibilità ambientale, reso con decreto n.13879 del 30.5.2000 della Direzione generale Urbanistica della Regione Lombardia -che aveva tenuto conto anche di uno studio dell'I.R.E.A.L.P.-;
- 2) la delibera di C.C. del Comune di Valfurva del 6.2.2003, che aveva approvato il progetto delle Infrastrutture e di ammodernamento con varianti della pista di sci "Bucaneve-Edelweiss";

VZ

- 3) il decreto della Comunità Montana Alta Valtellina n.6 del 12.2.2003 di autorizzazione all'apprestamento delle varianti delle piste "Edelweiss" e "Bucaneve";
- 4) la deliberazione di G.C. n.26 del 12.2.2003 di messa a disposizione delle aree di proprietà comunale;
- 5) il decreto n.2041 del 17.2.2003 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia di rilascio di nulla-osta in deroga;
- 6) il decreto n.1508 del 22.2.2003 della Comunità Montana Alta Valtellina di autorizzazione allo svincolo idrogeologico;
- 7) l'autorizzazione paesistica n.95 del 22.2.2003 della Comunità Montana Alta Valtellina;
- 8) la concessione edilizia del 22.2.2003 del Comune di Valfurva;
- 9) la tavola C-individuazione taglio alberi e la tavola E-censimento e catalogazione quantità specie da estirpare.

Le controinteressate società eccepivano l'inammissibilità del ricorso, in quanto interposto avverso un parere endoprocedimentale, contestavano tutti i profili di censura, che assumevano in parte impingere nelle scelte di merito tecnico-amministrativo e concludevano per il rigetto del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria del 21.5.2004, il Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio ribadiva la propria tesi difensiva.

Con memoria del 21.7.2003 la ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di irammissibilità del presente ricorso, svolta dalle controinteressate società perché sarebbe interposto avverso un atto endoprocedimentale.

Com'è noto, la Lega Nazionale per l'Ambiente figura tra le associazioni individuate nel decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 febbraio 1987 ed è, quindi, legittimata, ai sensi dell'art.18, punto 5, della legge 8 luglio 1986 n.349 a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa a tutela di interessi diffusi, allorquando l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa, entro i limiti tracciati positivamente dalla legge citata, ovvero da altre fonti legislative, intese ad identificare beni ambientali in senso giuridico.

Orbene, la legittimazione attiva delle associazioni ambientali aventi i requisiti prescritti si pone come eccezionale, poiché deroga rispetto all'ordinario processo di giuridificazione degli interessi di fatto in interessi legittimi, prescindendo, quindi dalla riscontrabilità dei criteri all'uopo individuati dalla elaborazione giurisprudenziale e consente anche l'impugnativa di quei provvedimenti che "pur presentando aspetti urbanistici e sanitari, sono suscettibili di pregiudicare il bene dell'ambiente, compromettendone l'adeguata tutela" (cfr: Cons. Stato, Sez. IV° 9.10.2002 n.5365).

L'art.13 della legge 6 dicembre 1991 n.394, che disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco a concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno dei parchi nazionali, al 2° comma, espressamente stabilisce: "Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349", con ciò ammettendo espressamente l'impugnabilità da parte delle associazioni ambientali dei nulla-osta positivi rilasciati ad amministrazioni o a terzi.

Pertanto, sulla base della mera interpretazione letterale e sistematica del dato legislativo, l'eccezione svolta si appalesa L destituita di alcun fondamento giuridico.

2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce che, con l'impugnata autorizzazione, il Consorzio del Parco dello Stelvio avrebbe consentito l'abbattimento di 2300 alberi, in assenza di alcun progetto compensativo e rinviando la soluzione di ogni questione relativa all'esito della definizione dell'insieme degli interventi previsti nell'intero comprensorio.

In realtà, l'impugnato decreto reitera in modo sintetico il meccanismo di compensazione arborea già impost^o con il decreto regionale di V.I.A. n.13879 del 30.5.2000, in base al quale: "la perdita di patrimonio forestale dovuta al taglio piante dovrà essere compensata mediante idonee ripiantumazioni pari a due volte le essenze abbattute. Sulle superfici disboscate, sottostanti la linea degli impianti, la vegetazione arborea andrà sostituita con

adeguate formazioni arbustive in grado di garantire, oltre alla prevenzione dei fenomeni erosivi, la creazione di coperture e ripari al suolo, in particolare per la piccola fauna (punto 1h a pag.6); "tutti i movimenti di terra dovranno essere sistemati ed ineriti. Eventuali opere di sostegno di scarpate/versanti dovranno essere progettate con criteri dell'ingegneria naturalistica" (punto 1i pag.6).

Invero, il decreto regionale di V.I.A. n.13879 del 30.5.2000 prescrive, fra l'altro, un obbligo proporzionalmente definito di ripiantumazione pari al doppio degli alberi tagliati e rinvia al completamento di tutte le opere previste l'esatta quantificazione dei tagli complessivamente effettuati nonché l'adempimento dell'obbligo imposto.

Ad avviso del Collegio, tale rinvio non può essere ritenuto privo di idonea giustificazione, essendo "in re ipsa" l'esigenza di concentrare in un unico (definitivo) momento le operazioni di conteggio degli alberi abbattuti e di conseguente ripristino della vegetazione, sia per esigenze di carattere pratico e logistico che per esigenze tecniche e di dettaglio, che possono emergere e configurarsi con la massima esattezza soltanto a seguito della fase esecutiva del progetto.

Invero, il "rinvio" censurato dalla ricorrente associazione, pur potendo sembrare generico nell'impugnato provvedimento, in realtà, va letto in modo coordinato con l'anteriore decreto regionale di V.I.A. n.13879 del 30.5.2000, di cui ne reitera la prescrizione inerente il previsto meccanismo di compensazione arborea.

L'impugnato provvedimento, inoltre, "si riserva la possibilità di intervenire nella fase esecutiva dei lavori, richiedendo alla Società, qualora necessario, di adottare i provvedimenti ritenuti utili per limitare l'impatto delle opere, anche ordinando interventi mitigativi, che rientrino nelle normali tecniche di ingegneria naturalistica e siano strettamente connessi alle opere autorizzate", con ciò evidenziando la volontà dell'ente di mantenere un costante e continuativo controllo sull'esecuzione dei lavori nonché di prescrivere ogni intervento ritenuto utile, ai fini della migliore armonizzazione delle opere previste nel contesto ambientale.

Pertanto, non si ravvisano le evidenziate illegittimità.

3. Con il secondo motivo, parte ricorrente evidenzia la contraddittorietà dell'impugnato provvedimento, che autorizza un abbattimento di 2300 alberi, in assenza di alcun progetto per il sistema di innevamento artificiale - pur necessario per lo svolgimento dei mondiali - e ipotizza che, nella specie, in sostanza, potrebbe essere stata autorizzata un'opera o parziale e non funzionale alle Gare di Sci oppure suscettibile di completamento successivo, mediante la costruzione di un impianto di annevamento, richiedente un grande bacino di acqua, in contrasto con le indicazioni rivenienti dallo studio M.R.E.A.L.P. La censura, che impinge in parte nel merito delle scelte delle soluzioni tecniche possibili, sembra comunque fondata su mere ipotesi prive di alcun concreto riscontro probatorio.

Invero, l'impugnato provvedimento espressamente precisa che "non viene con la presente autorizzata la realizzazione di alcun impianto d'innervamento programmato, poiché non meglio specificato in richiesta", con ciò non intendendo denegare l'autorizzazione dell'impianto di annevamento per incompatibilità con i luoghi.

Inoltre, dagli atti di causa, non emergono elementi concreti, suscettibili di poter ingenerare il dubbio che l'amministrazione intimata abbia voluto in qualche modo riservarsi la possibilità per il futuro di autorizzare un impianto di annevamento non compatibile con le prescrizioni imposte.

Appare, quindi, arbitrario trarre conseguenze necessariamente negative dalla mancata contestuale previsione, nell'impugnato provvedimento, dell'autorizzazione all'impianto di annevamento per ragioni di natura formale.

Pertanto, la censura si appalesa non condivisibile.

4. Con il terzo profilo, la ricorrente deduce che l'autorizzazione prevede l'attraversamento del fiume Frodolfo mediante un nuovo ponte, pur in assenza di alcun progetto.

La ricorrente rileva altresì che lo studio I.R.E.A.L.P. aveva ritenuto il predetto ponte "un'opera fuori scala per il contesto paesaggistico in cui si colloca (corso d'acqua), con una compromissione delle quinte scene.." e che l'impugnato provvedimento, in assenza di un progetto sul ponte del fiume Frodolfo, o autorizzerebbe, in sostanza, la variante a delle piste da sci che terminano sul torrente, nel punto di scarico dei

liquami di S. Caterina, o si riserverebbe la possibilità di autorizzare in futuro un ponte dall'impatto devastante.

Anche questa censura impinge nel merito delle scelte amministrative e fonda le dedotte illogicità su mere illazioni.

Invero, i lavori assentiti hanno una loro autonoma e compiuta rilevanza e potrebbero, comunque, essere completati con un'opera (pubblica), inerente la costruzione del ponte sul fiume Frodolfo, suscettibile di poter assumere un impatto mitigato con l'ambiente circostante.

Appare evidente che l'amministrazione ha, in un primo momento, autorizzato la realizzazione delle varianti alle piste da sci, suscettibili di poter essere realizzata anche in tempi brevi, nelle more della presentazione dei progetti inerenti quelle opere richiedenti uno studio più complesso per ^{aggiungere} ~~advenire~~ alla soluzione tecnica più compatibile con il delicato equilibrio dell'ambiente, in modo da perseguire meglio anche le esigenze di tempestività nella consegna finale di tutti i lavori previsti per lo svolgimento delle Gare Mondiali di Sci.

Pertanto, non sembrando le deduzioni di parte ricorrente sorrette su valide e concrete argomentazioni, la censura va rigettata.

In conclusione, il ricorso si appalesa **INFONDATO** e va **RIGETTATO**.

Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art.92, 1° cpv. c.p.c.

POM

AR

AR
AR

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano (Sez. II°), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, LO RIGETTA.

Dispone l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92, I° cpv. c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in MILANO, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004, con l'intervento dei signori magistrati:

dott.ssa ANGELA RADESI

Presidente


Angela Radesi

dott.ssa CONCETTA ANASTASI Cons. Rel. Est.

Concetta Anastasi

dott. MARCO BIGNAMI

Referendario



[Handwritten signature]